

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/252 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

**che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. Melitensis*) e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi di alcune regioni della Spagna per quanto riguarda gli allevamenti bovini e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Isola di Jersey**

[notificata con il numero C(2017) 691]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini <sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) in conformità della direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma di Estremadura soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento della qualifica di regione ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (5) Negli elenchi di cui all'allegato II della decisione 93/52/CEE, sotto la voce relativa alla Spagna figurano sia la Comunità autonoma delle Isole Canarie sia le sue due province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas. Dal momento che la Comunità autonoma delle Isole Canarie conta solo queste due province, il riferimento alle province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas è superfluo e dovrebbe essere soppresso.
- (6) È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (7) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi intra-UE di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, ufficialmente indenne da brucellosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

<sup>(1)</sup> GU L21 del 29.7.1964, pag. 1977.

<sup>(2)</sup> GU L12 del 19.2.1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L13 del 21.1.1993, pag. 14).

- (8) L'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione <sup>(1)</sup> elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (9) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Isole Canarie soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (10) L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (11) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Asturie e la Comunità autonoma di Castilla y León, province di Burgos, Soria e Valladolid, soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni dovrebbero quindi essere elencate nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (12) Negli elenchi di cui all'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CEE, sotto la voce relativa alla Spagna figurano sia la Comunità autonoma delle Isole Canarie sia le sue due province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas. Dal momento che la Comunità autonoma delle Isole Canarie conta solo queste due province, il riferimento alle province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas è superfluo e dovrebbe essere soppresso.
- (13) L'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (14) Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e le Isole normanne, compresa l'Isola di Jersey, sono considerati come un solo Stato membro.
- (15) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Jersey soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Jersey dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2003/467/CE.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

---

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma delle Asturie,
  - Comunità autonoma delle Isole Baleari,
  - Comunità autonoma delle Isole Canarie,
  - Comunità autonoma di Cantabria,
  - Comunità autonoma di Castilla y León,
  - Comunità autonoma di Estremadura
  - Comunità autonoma di Galizia,
  - Comunità autonoma di Navarra,
  - Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»
-

## ALLEGATO II

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, capitolo 2, la voce seguente relativa alla Spagna è inserita prima della voce relativa al Regno Unito:

«In Spagna:

— Comunità autonoma delle Isole Canarie.»;

2) nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

— Comunità autonoma delle Asturie,

— Comunità autonoma delle Isole Baleari,

— Comunità autonoma delle Isole Canarie,

— Comunità autonoma di Castilla y León: province di Burgos, Soria e Valladolid,

— Comunità autonoma di La Rioja,

— Comunità autonoma di Murcia,

— Comunità autonoma di Navarra,

— Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»;

3) nell'allegato III, capitolo 2, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

— Isola di Jersey,

— Isola di Man.»

---